



# COMUNE DI FURTEI

## PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 9

in data: **13.03.2018**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

#### DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

#### OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TA.SI. ESERCIZIO 2018

L'anno **duemiladiciotto** addi **tredici** del mese di **marzo** alle ore **18.37** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

---

1 - CAU NICOLA	P		8 - VACCA RITA	P	
2 - CADDEU PAOLO	A		9 - NONNIS ANDREA	P	
3 - CURRELI GIACOMO	P		10 - OBILI NICOLA	A	
4 - DESOGUS PIER ANGELO	P		11 - ONNIS MARCELLA	P	
5 - LILLIU MAURIZIO	P		12 - SCANU MORENO	A	
6 - PILIA ANTONIO	P		13 -		
7 - PINNA ANDREA	P				

Totale presenti **9**

Totale assenti **3**

---

Assiste il Segretario Comunale Sig. **TROPIA DOTT.SSA MARCELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CAU DOTT. NICOLA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra la proposta dando atto che non vi sono variazioni rispetto alle previsioni degli anni precedenti.

Non essendoci ulteriori interventi la proposta viene posta in votazione

Voti favorevoli: unanimità.

Si procede alla votazione per la immediata esecutività

Voti favorevoli: unanimità

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (Ta.Si.), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla Ta.Si., ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2017, con la quale vengono approvate le aliquote e le detrazioni Ta.Si. esercizio 2017";

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della Ta.Si. introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente per l'esercizio 2017 in €. **27.120,53**, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nell'esercizio precedente (2016);

Atteso che la disciplina Ta.Si. sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 26.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 5.3.2015;

Richiamato in particolare l'articolo 48 del Regolamento, il quale stabilisce:

➤ Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della Ta.Si. nella misura del **20 % (venti per cento)**, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 31.03.2017, con la quale, per l'anno di imposta 2017, è stato deciso:

- o *l'applicazione della Ta.Si. nella misura del **0,90 per mille** su tutte le tipologie di fabbricati, e sulle aree edificabili*

Preso atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 55 del vigente Regolamento Ta.Si., i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito Ta.Si. sono i seguenti:

- a. Servizio di polizia locale;
- b. Servizi correlati alla viabilità, segnaletica, circolazione stradale;
- c. Servizio di illuminazione pubblica;
- d. Servizi di protezione civile;
- e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- f. Servizi cimiteriali;
- g. Servizi connessi agli organi istituzionali;
- h. Amministrazione generale e servizi elettorali;
- i. Servizi di anagrafe e stato civile;
- j. Istruzione primaria e secondaria

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, ed in particolare i costi per il servizio di illuminazione pubblica ammontanti a complessivi **€ 46.487,93** per l'esercizio 2017;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il D.M. Interno 29 novembre 2017 (G.U. n. 285 del 6.12.2017) il quale ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli Enti Locali;

Visto il D.M. Interno 9 febbraio 2018 (G.U. n. 38 del 15.2.2018) il quale ha differito ulteriormente dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli Enti Locali;

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, così come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli EE.LL. nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli EE.LL con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00;

Tutto ciò premesso;

Per effetto delle votazioni sopra indicate;

## D E L I B E R A

- 1) di approvare con il presente atto, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della Ta.Si., così come determinate per l'anno 2017, con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2017:

Fattispecie	Aliquota
Tutte le tipologie	0,90 ‰

- 2) di stimare in €. 20.900,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento, alla cui copertura la Ta.Si. è diretta:

SERVIZIO	COSTO	GETTITO STIMATO	% COPERTURA
Illuminazione Pubblica	€ 46.487,93	€ 20.900,00	<b>44,96</b>

- 4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 5) Di demandare all'ufficio segreteria la pubblicazione delle tariffe Ta.Si. sul sito internet del Comune;
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma, art. 134 del D.Lgs. 267/2000

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to CAU DOTT. NICOLA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to TROPIA DOTT.SSA MARCELLA**

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno **20.03.2018** e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Viene Trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, **20.03.2018**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to TROPIA DOTT.SSA MARCELLA**

---

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . . . ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 20.03.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to TROPIA DOTT.SSA MARCELLA**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 20.03.2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO